numero Bellinzona 3414 ja 1 3 agosto 2017 / 139.17

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81444 320 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori Giorgio Fonio e cofirmatari Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 26 giugno 2017 n. 139.17 Autorità ticinesi, teniamo unita questa famiglia!

Signori deputati,

prima di entrare nel merito delle vostre domande, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni introduttive sulle peculiarità della procedura d'asilo, in particolare sulla suddivisione delle competenze tra l'autorità federale, in casu la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i Cantoni, segnatamente l'Ufficio della migrazione (UM), nonché sulla fattispecie oggetto dei presente atto parlamentare.

Giusta l'art 6a della Legge sull'asilo (LAsi - RS. 142.31) "La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera". Parimenti a mente dell'art. 46 cpv. 1 LAsi "il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento".

Si osserva che la Svizzera può accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione e uno Stato terzo sicuro non ha già riconosciuto detta qualità e concesso protezione contro le persecuzioni.

Per quanto attiene la famiglia in questione, la quale ha reso pubblici i dettagli relativi alle proprie procedure di asilo sia tramite i media sia tramite la comunicazione delle informazioni alla base della vostra interrogazione, una prima procedura d'asilo nell'ambito dell'Accordo di Dublino si è conclusa con una decisione di rifiuto della SEM del 17 dicembre 2015, ritenuto che la Grecia aveva già riconosciuto ai richiedenti lo statuto di rifugiato e concesso loro un permesso di soggiorno valido fino al 2018. Per lo stesso motivo la SEM, con decisione del 27 aprile 2016, poi avallata dal Tribunale federale amministrativo (TAF) il 29 settembre 2016, ha deciso la non entrata nel merito per la successiva domanda di asilo.

La Grecia è infatti stata designata come un Paese sicuro per accogliere gli interessati ai sensi della LAsi (principio di non respingimento); dal canto suo la Svizzera avrebbe la possibilità di accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato unicamente qualora fosse invocato un interesse degno di protezione e a condizione che uno Stato terzo non abbia già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso protezione contro le persecuzioni.

Si consideri che nell'ottobre del 2015 la famiglia aveva lasciato la Svizzera recandosi in Germania per poi rientrare nuovamente nel nostro Paese, poiché le autorità germaniche avevano a loro volta ordinato ai richiedenti di ritornare in Grecia.



Il 25 aprile 2017 la SEM ha respinto la domanda di riesame inerente la precedente decisione di non entrata nel merito, contro la quale è attualmente pendente ricorso al TAF. Quest'ultimo, lo scorso 2 giugno 2017, ha accolto la richiesta di effetto sospensivo e concesso alla famiglia di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ad eccezione dei due figli maggiorenni i quali avrebbero dovuto lasciare il nostro Paese e attendere la decisione all'estero.

L'Ufficio della migrazione (UM), ritenuta l'esclusione dei due figli maggiorenni dal beneficio dell'effetto sospensivo da parte del TAF, a tutela dell'unità della famiglia e considerato che avevano raggiunto la maggior età da poco, ha comunicato alle preposte autorità di Polizia cantonali la sospensione della partenza anche per quest'ultimi.

Appare doveroso sottolineare che i Cantoni che non adempiono i loro obblighi di allontanamento fondati su una decisione di diniego dell'asilo da parte della SEM nei confronti di un richiedente a loro attribuito, possono incorrere in sanzioni da parte di quest'ultima. In effetti, in virtù dell'art. 89 b cpv. 1 LAsi "la Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza".

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. Quali sono le competenze delle Autorità cantonali riguardo la situazione di questa famiglia?

Come già indicato in ingresso, in questo caso concreto l'Autorità cantonale ha competenze assai limitate.

Nel contesto dell'asilo infatti, i Cantoni si limitano a gestire il richiedente loro assegnato dall'Autorità federale durante la procedura, limitatamente agli aspetti inerenti il suo soggiorno.

Nel caso in cui la domanda non venga accolta dalla SEM o il richiedente non sia stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria a seguito dell'inesigibilità del suo allontanamento, il Cantone è inoltre tenuto ad eseguire l'allontanamento.

2. Esistono delle clausole di carattere straordinario che permettono un intervento delle Autorità cantonali a favore della permanenza in Svizzera, rispettivamente del Canton Ticino, di tutti i membri della famiglia?

Come indicato in precedenza il Cantone non dispone di mezzi straordinari per interferire nella decisone di merito dell'Autorità federale. In effetti, avendo gli interessati già ottenuto asilo in un altro Stato europeo, *in casu* la Grecia, le garanzie minime del diritto dell'asilo sono ossequiate poiché il rinvio avrebbe luogo in un Paese in cui la famiglia già gode dello statuto di rifugiato. Come indicato in ingresso, in base alle valutazioni delle competenti autorità federali, gli interessati possono infatti recarsi in detta Nazione senza temere un respingimento in violazione del principio del "non refoulement".

Nel caso in parola l'Autorità cantonale ha comunque deciso di sospendere l'allontanamento dei figli maggiorenni nonostante gli stessi non beneficiassero dell'effetto sospensivo concesso ai genitori e ai figli minorenni. In quest'ambito, l'UM ha tenuto in debita considerazione la particolarità della situazione, soprattutto il fatto che gli interessati avessero raggiunto da poco la maggior età e avessero sin qui sempre vissuto con i genitori. In attesa della determinazione da parte del TAF, l'unità di tutti i membri della famiglia in Ticino risulta per il momento garantita.



3. Il Consiglio di Stato intravede la possibilità di una misura urgente che tenga conto della situazione straordinaria di questa famiglia, in particolare dei figli da poco maggiorenni?

Si ribadisce innanzitutto che l'Autorità cantonale in data 13 giugno u.s. ha già adottato una misura straordinaria e urgente, comunicando alle competenti autorità di Polizia la sospensione dell'esecuzione della partenza anche dei fratelli neo maggiorenni benché, a tal proposito, lo scorso 2 giugno il TAF si fosse espresso favorevolmente solo nei confronti degli altri membri della famiglia. Ci piace rilevare che l'auspicio di cui al titolo di questa interrogazione "Autorità ticinesi, teniamo unita questa famiglia!" era già garantito ancor prima della sua stesura.

Il Consiglio di Stato, quale ulteriore atto concreto a sostegno del caso di specie, con missiva del 5 luglio 2017 ha segnalato alla SEM la particolarità dello stesso, invitando nel contempo la citata Autorità federale a prendere atto della decisione di sospensione della partenza a favore dei due figli maggiorenni formalizzata dall'UM il 13 giugno.

L'Esecutivo cantonale non può dunque che attendere la pronuncia del giudizio definitivo dei tribunali e, successivamente, in applicazione delle norme federali vigenti, dovrà attenersi a quanto verrà stabilito dall'autorità giudiziaria nel pieno rispetto dei principi fondamentali del nostro Stato di diritto.

Per giustizia di informazione facciamo rilevare che la decisione di sospendere l'allontanamento è stata presa il 13 giugno, quindi ben prima della raccolta firme alla quale ci si riferisce nell'atto parlamentare, a testimonianza che i collaboratori dell'Ufficio della migrazione agiscono coscienziosamente e con piena consapevolezza del fatto che le loro decisioni hanno conseguenze talvolta pesanti sulla vita delle persone interessate. Ciò nondimeno, nel caso in cui il TAF dovesse respingere il ricorso tuttora pendente, il Consiglio di Stato deve pretendere dai suoi funzionari che agiscano secondo quanto stabilito dal Tribunale federale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

Amoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (<u>di-dir@ti.ch</u>);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch).

